



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Proc. n. 000/2013

Il Presidente,

letto il ricorso proposto in data 18.12.2013 per la sospensione della delibera impugnata del Consiglio di amministrazione XXX s.r.l. ai sensi dell'art. 2378 c.c.;

premesso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale preferibile, la lacuna scaturente dalla mancanza nella disciplina delle società a responsabilità limitata di un generale richiamo delle disposizioni dettate dall'art. 2388 c.c. per l'impugnazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazioni delle società per azioni, può essere colmata in via analogica dell'art. 2388 c.c. (che, a sua volta, richiama l'art. 2378 c.c.), in cui è lecito cogliere l'espressione di un generale principio di sindacabilità delle decisioni dell'organo amministrativo di una società di capitali contrarie alla legge o allo statuto (non diversamente dalla logica interpretativa seguita *ante* riforma societaria del 2003 per sostenere l'impugnabilità delle delibere del consiglio di amministrazione di una s.p.a. o di una s.r.l. al di fuori dell'ipotesi regolata del conflitto di interessi);

richiamata in tal senso l'autorevole giurisprudenza del Tribunale di Milano e della stessa Sezione specializzata in materia di impresa di Milano (1.3.2012 in Giur.it 2013,1120; 27.2.2013 in banca dati *Juris Data*), secondo cui *“ritenuto preliminarmente – di dover permettere in punto di diritto, in adesione a quanto già ritenuto da questa Sezione specializzata: - che la disciplina in tema di impugnabilità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dettate per le società azionarie dall'art. 2388 co. 4° cod. civ., si applica in via analogica anche ai consigli delle società a responsabilità limitata ed alle loro decisioni, a fronte dell'evidente lacuna della disciplina legale quanto alla complessiva regolamentazione, in tali società di capitali, dell'eventuale organo amministrativo collegiale; - che inoltre tale disciplina, non operando alcuna distinzione (a differenza di quanto previsto per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari delle società azionarie dagli artt. 2377 e 2379) fra ipotesi di nullità o annullabilità delle delibere, rende irrilevante la qualificazione dell'uno e nell'altro senso del vizio lamentato in questa sede da A.C.”*;

ritenuto che nella fattispecie sussiste un adeguato tasso di *fumus boni juris* a corredo del ricorso proposto dalla ricorrente, tenuto conto sei seguenti elementi:

- a) dal combinato disposto degli artt. 2475 e 2383 c.c. si evince che, secondo la disciplina di legge, il potere di revoca degli amministratori non compete al consiglio di amministrazione ma all'assemblea dei soci;
- b) l'art. 13 dello Statuto attribuisce il potere di nomina del presidente del consiglio di amministrazione al consiglio stesso, solo nel caso in cui l'assemblea non abbia già provveduto in tal senso (il che invece risulta avvenuto in data 17.05.2004 con la nomina della ricorrente a tempo indeterminato);
- c) l'art. 14 dello statuto attribuisce al presidente del c.d.a. la firma sociale e la legale rappresentanza esterna;
- d) l'art.15 dello statuto attribuisce al c.d.a. il potere di revocare procuratori solo per singoli atti o categorie di atti;

- e) l'art. 15 dello statuto richiama l'art. 2388 c.c. per la validità delle deliberazioni del c.d.a., che a sua volta richiede un quorum costitutivo della maggioranza degli amministratori in carica e un quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei presenti (il che non si è registrato, visto che uno degli altri due consiglieri si è astenuto e l'altro, pur superati i dubbi accampati da parte ricorrente sulla sua qualità di amministratrice, rappresentava solo il 50% della maggioranza di amministratori presente (e quindi non il 51% costituente maggioranza assoluta);
- f) l'ordine del giorno era assolutamente generico ("*problematiche relative alla gestione e deliberazioni conseguenti*") e non includeva la revoca e la nomina di un nuovo presidente del c.d.a.;

ritenuto che ricorra l'ipotesi prevista dalla legge dell'eccezionale e motivata urgenza che legittima il provvedimento cautelare interlocutorio del Presidente del Tribunale, tenuto conto del carattere irreparabile del pregiudizio che può conseguire dall'estromissione della ricorrente dalla rappresentanza esterna della società, fra l'altro in una situazione evidentemente conflittuale fra i soci (e parrebbe, anche fra i rispettivi *entourages*) e in un contesto reso sospetto dalla palese forzatura della deliberazione del consiglio di amministrazione in materia di revoca del presidente del c.d.a. in luogo della sottoposizione della deliberazione all'organo competente, ossia l'assemblea dei soci, laddove non sarebbe stata possibile la formazione di una maggioranza contro la ricorrente (titolare del 50% delle quote);

ritenuto che la sospensione dell'efficacia della deliberazione impugnata sia di per sé sufficiente ad assicurare gli effetti cautelativi richiesti, senza necessità di una sovrabbondante pronuncia ripristinatoria;

P.Q.M.

visto l'art. 2378, comma 3, c.c.;

sospende l'esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione della XXX s.r.l. in data 12.12.2013;

fissa udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare dinanzi al Giudice designato, istruttore anche per il merito, al 7 gennaio 2014 ore 10,00;

assegna termine sino al 27 dicembre 2013 per la notifica di ricorso e presente decreto a cura di parte ricorrente.

Torino, 23 dicembre 2013

IL PRESIDENTE